

COMUNE DI ADRIA
Provincia di Rovigo

**REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DEI "BUONI
LAVORO" (VOUCHER) RELATIVI A PRESTAZIONI
LAVORATIVE DI TIPO OCCASIONALE**

Approvato con deliberazione di C. C. n. 54 del 29.9.2014

ART. 1- OGGETTO

Il presente Regolamento disciplina le modalità di assegnazione dei "buoni lavoro" (voucher) relativi a prestazioni di lavoro accessorio, intese come attività lavorative di tipo occasionale svolte a favore del Comune di Adria nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa.

Tali attività sono regolate dagli articoli 70 e 72 del D. Lgs. 276/2003, come da ultimo modificati dalla Legge n. 92/2012 e dalla Legge n. 99 del 9/8/2013.

Il Comune committente con l'attivazione di prestazioni di lavoro accessorio non instaura alcuna forma di contratto di lavoro subordinato, trattandosi dello svolgimento di attività o compiti di carattere temporaneo o eccezionale da parte del prestatore del lavoro.

ART. 2 – FINALITA'

Il Comune, con l'erogazione dei "buoni lavoro" (cd. Voucher), intende supportare i soggetti in condizioni di fragilità economica, impegnando i prestatori di lavoro in attività di carattere temporaneo ed occasionale il cui svolgimento è necessario e utile per il Comune stesso.

ART. 3 – ATTIVITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Nel rispetto ed in conformità delle vigenti disposizioni normative, il lavoro occasionale di tipo accessorio può essere prestato in favore del Comune per lo svolgimento delle seguenti tipologie di attività:

- a) lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di parchi, strade, edifici e monumenti pubblici;
- b) attività di supporto allo svolgimento di manifestazioni sportive, culturali, fieristiche, caritatevoli, organizzate e/o patrocinate dall'Ente;
- c) interventi di emergenza o solidarietà promossi dall'Ente nell'ambito del territorio locale;
- d) attività di supporto agli Uffici e Servizi comunali.

Le prestazioni di lavoro accessorio sono consentite nell'osservanza dei vincoli previsti dalla vigente disciplina normativa in materia di contenimento delle spese di personale e di rispetto del patto di stabilità interno.

ART. 4 – SOGGETTI DESTINATARI

Possono beneficiare dell'intervento economico tramite erogazione dei "buoni lavoro" (voucher) le seguenti categorie di cittadini:

- soggetti in stato di disoccupazione o non occupazione, iscritti al Centro per l'impiego e non percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito;
- percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito (cassaintegrati, titolari di disoccupazione ordinaria o speciale e lavoratori in mobilità).

ART. 5 – REQUISITI

I suddetti destinatari, per accedere all'intervento, devono altresì essere in possesso di tutti i seguenti requisiti:

- residenza nel Comune di Adria da almeno sei mesi;
- godimento dei diritti politici;
- non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione;
- non avere riportato condanne penali e non avere a proprio carico procedimenti penali in corso;
- idoneità fisica all'attività richiesta;
- avere un ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) non superiore ad € 15.000,00.

I cittadini extracomunitari devono inoltre essere in possesso di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.

I requisiti devono essere posseduti al momento di presentazione della domanda e devono sussistere alla data di conferimento dell'incarico per lo svolgimento dell'attività lavorativa.

ART. 6 – LIMITI ECONOMICI PER IL PRESTATORE

Ciascun soggetto destinatario di prestazioni di lavoro accessorio non può superare, nel corso dell'anno solare, (1 gennaio – 31 dicembre) con riferimento alla totalità dei committenti, il compenso di € 5.000,00 netti, annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati, intercorsa nell'anno precedente. Per l'anno 2014 il limite è di € 5.050,00 nette (€ 6.740,00 lordi).

Per i soggetti prestatori che percepiscono misure di sostegno al reddito, il compenso da non superare è di € 3.000,00 nette complessive per anno solare, con riferimento alla totalità di committenti.

A tali fini al prestatore sarà richiesta apposita dichiarazione in ordine al non superamento degli importi massimi previsti, riferita sia ai voucher riscossi nell'anno solare che a quelli ricevuti e non ancora riscossi.

ART. 7 – ENTITA' DEL COMPENSO

Ad ogni prestatore, indipendentemente dall'attività svolta presso il Comune, verrà erogato un compenso rappresentato da buoni lavoro (voucher) orari, il cui valore lordo vigente è di 10,00 euro.

Il valore nominale del buono lavoro è comprensivo della contribuzione INPS, accreditata sulla posizione individuale contributiva del prestatore, di quella in favore dell'INAIL per l'assicurazione infortuni e di un compenso al concessionario (INPS) per la gestione del servizio. Il valore netto a favore del lavoratore è pari a 7,50 euro, salvo modifiche ed integrazioni future.

L'importo massimo erogabile per singolo prestatore viene stabilito in € 1.500,00 lordi.

I compensi saranno liquidati con le forme e le modalità previste dalla relativa normativa di riferimento, entro trenta giorni dal completamento dell'attività, previa attestazione di regolare svolgimento della prestazione da parte del competente Responsabile del servizio.

ART. 8 MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DEI BUONI LAVORO (VOUCHER)

Il Comune, ai fini dell'individuazione dei prestatori di lavoro occasionale accessorio, predispone apposito bando pubblico di ricerca, al quale verrà data adeguata pubblicità mediante pubblicazione on line all'albo pretorio e sul sito dell'Ente (www.comune.adria.ro.it).

L'avviso deve contenere, oltre ai riferimenti normativi generali, di legge e dell'Ente, le seguenti informazioni:

- . finalità del bando;
- categorie di soggetti che possono presentare domanda;
- requisiti richiesti;
- modalità e termini di presentazione della domanda;
- criteri di selezione dei prestatori;
- formazione e validità della graduatoria;
- modalità di utilizzo della graduatoria;
- schema di domanda.

Il suddetto bando di ricerca verrà predisposto nel rispetto del presente regolamento ed in attuazione degli specifici indirizzi adottati preventivamente dall'Amministrazione Comunale relativi a:

- ambiti e tipologia delle attività;

- periodo e durata delle prestazioni;
- numero di prestatori da utilizzare per ciascuna tipologia di attività;
- risorse economiche destinate.

I soggetti interessati, in possesso dei requisiti di cui al presente regolamento, dovranno presentare domanda nel rispetto delle modalità e dei termini definiti nel bando pubblico.

ART. 9 CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DEI BUONI LAVORO

Nel caso di pluralità di domande di assegnazione dei buoni lavoro, prodotte entro i termini stabiliti, si procederà ad attribuire ad ogni soggetto richiedente un punteggio, ottenuto dalla somma dei punti assegnati per ognuna delle voci di seguito indicate:

Indicatore ISEE	Punti assegnati (max 30)
-----------------	--------------------------

Inferiore a 7.500,00 euro	30
da 7.501,00 a 10.000,00 euro	20
da 10.001,00 a 12.500,00 euro	10
da 12.501,00 a 15.000,00 euro	5

Numero di familiari a carico ai fini fiscali	Punti assegnati (max 20)
--	--------------------------

per ogni famiglia (figli fino a 26 anni)	5
--	---

Status occupazionale	Punti assegnati (max 30)
----------------------	--------------------------

Disoccupato o inoccupato:		
- da oltre un anno	senza indennità	30
	con indennità	15
- da 6 mesi ad un anno	senza indennità	20
	con indennità	10
- da meno di 6 mesi	senza indennità	10
	con indennità	5

Stato di famiglia	Punti assegnati (max 10)
-------------------	--------------------------

Famiglia monoparentale con uno o più figli minori	2,5 per minore
---	----------------

Titoli specifici e/o esperienze lavorative attinenti	Punti assegnati (max 10)
--	--------------------------

Titoli di studio e professionali	5
Esperienze lavorative attinenti	5

I punteggi per il possesso di titoli specifici e di esperienze lavorative attinenti le prestazioni da svolgere verranno assegnati, ai fini della graduatoria, nel caso in cui l'Ente debba ricorrere a tipologie di lavori correlate a tali mansioni.

ART. 10 MODALITA' DI UTILIZZO DELLA GRADUATORIA

La graduatoria sarà utilizzata dall'Ente per prestazioni lavorative occasionali di tipo accessorio in base alle proprie effettive necessità, mediante scorrimento, con una soglia massima

individuale di n. 150 ore lavorative.

A parità di punteggio, sarà data priorità a coloro che non hanno mai beneficiato di voucher e, in secondo ordine, a coloro con un numero maggiore di familiari a carico.

In caso di domande provenienti da un medesimo nucleo familiare, verrà inserito nella graduatoria utile un solo componente.

Il conferimento della prestazione di lavoro accessorio compete al Responsabile del Servizio direttamente interessato alle mansioni da svolgere.

La graduatoria sarà pubblicata all'albo pretorio on line entro i termini stabiliti nel bando e rimarrà vigente per il periodo stabilito dal bando.

ART. 11 OBBLIGHI E DOVERI

Il Comune committente, con l'attivazione di prestazioni di lavoro accessorio, non instaura alcuna forma di contratto di lavoro subordinato.

La prestazione di lavoro occasionale dovrà, comunque, essere svolta nel rispetto delle direttive ed istruzioni fornite al lavoratore dal Responsabile del competente servizio, nell'osservanza dei principi di correttezza, buona fede ed ordinaria diligenza.

Il prestatore è vincolato al rispetto delle normative in materia di dati personali, di sicurezza sui luoghi di lavoro, di riservatezza nei confronti dell'Ente committente e di terzi, rispondendo in proprio di ogni violazione ai predetti obblighi.

In caso di violazione di dette regole da parte del prestatore di lavoro occasionale, il Responsabile del servizio competente può, dopo un preventivo richiamo scritto, procedere alla revoca dell'assegnazione dei "voucher" al soggetto interessato, liquidando le competenze spettanti in base al numero di ore fino ad allora effettuate.

ART. 12 TUTELA DELLA SALUTE

Nei confronti dei lavoratori che effettuano prestazioni di lavoro occasionale di tipo accessorio, trovano applicazione il D. Lgs. 81/2008 (Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro), come modificato dal D. Lgs. 106/2009, e tutte altre disposizioni vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute.

ART. 13 COPERTURE ASSICURATIVE

Il Comune provvederà a garantire la copertura assicurativa dei prestatori di lavoro occasionale accessorio contro i rischi e responsabilità civile verso terzi.

ART. 14 – DISPOSIZIONI GENERALI

Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si fa rinvio alla normativa vigente in materia.

ART. 15 ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo all'esecutività del provvedimento di adozione.